

Decreto 10 novembre 2014 - Uffici del giudice di pace mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156/2012

10 novembre 2014

Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 7, che fissa all'esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessità di procedere alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;

Visto, in particolare, l'articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Valutato, peraltro, che l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovrà essere individuata all'esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;

Ritenuto che, a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all'articolo 6, si rende necessario rideterminare l'elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti richiedenti;

Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell'indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell'attività di formazione del personale messo a disposizione dagli Enti locali;

Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unità con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere;

Valutato, in particolare, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l'articolazione della dotazione assegnata, al di là della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalità e operatività proprie delle strutture giudiziarie;

Ritenuto, peraltro, che l'esame delle richieste formulate dagli Enti locali per i quali è stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l'opportunità di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilità con l'ordinamento generale ed in conformità dei limiti fissati dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio;

Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell'integrità territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011;

Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l'assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l'aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi;

Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell'allegato 5 al presente decreto, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo provvedimento, può essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.

Articolo 2

La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

Articolo 3

La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.

Articolo 4

Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

IL MINISTRO

Andrea Orlando

ALLEGATO 1

Uffici mantenuti Distretto

ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
CAGLIARI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO

Circondario

ANCONA
ANCONA
ANCONA
PESARO
URBINO
BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
TRANI
TRANI
TRANI
TRANI
BOLOGNA
PARMA
RAVENNA
RAVENNA
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BOLZANO/BOZEN
BERGAMO
BRESCIA
BRESCIA
CAGLIARI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
ENNA
ENNA
ENNA
ENNA
ENNA
ENNA
ENNA
GELA
ISERNIA
ISERNIA
ISERNIA

Giudici di pace

FABRIANO
JESI
SENIGALLIA
FANO
MACERATA FELTRIA
ALTAMURA
GRAVINA DI PUGLIA
MONOPOLI
NOCI
PUTIGNANO
CERIGNOLA
MANFREDONIA
SAN SEVERO
TRINITAPOLI
ANDRIA
BARLETTA
BISCEGLIE
CANOSA DI PUGLIA
PORRETTA TERME
LANGHIRANO
FAENZA
LUGO
BRESSANONE/BRIXEN
BRUNICO/BRUNECK
EGNA/NEUMARKT
MERANO/MERAN
SILANDRO/SCHLANDERS
VIPITENO/STERZING
TREVIGLIO
CHIARI
ROVATO
ISILI
SANLURI
MUSSOMELI
AGIRA
CENTURIPPE
LEONFORTE
PIAZZA ARMERINA
REGALBUTO
TROINA
NISCEMI
AGNONE
CASTEL SAN VINCENZO
FORLI' DEL SANNIO

LECCE	LECCE	MAGLIE
LECCE	LECCE	NARDO'
LECCE	LECCE	TRICASE
LECCE	LECCE	UGENTO
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	NOVARA DI SICILIA
MESSINA	MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA
MESSINA	PATTI	NASO
MESSINA	PATTI	SANT'ANGELO DI BROLO
MESSINA	PATTI	TORTORICI
MILANO	VARESE	LUINO
NAPOLI	AVELLINO	CALABRITTO
NAPOLI	AVELLINO	CERVINARA
NAPOLI	AVELLINO	FRIGENTO
NAPOLI	AVELLINO	LACEDONIA
NAPOLI	AVELLINO	MONTORO
NAPOLI	BENEVENTO	AIROLA
NAPOLI	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	BENEVENTO	MIRABELLA ECLANO
NAPOLI	BENEVENTO	MONTESARCHIO
NAPOLI	BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA
NAPOLI	BENEVENTO	SANT'AGATA DE' GOTI
NAPOLI	NAPOLI	PORTICI
NAPOLI	NAPOLI NORD in AVERSA	AFRAGOLA
NAPOLI	NAPOLI NORD in AVERSA	CASORIA
NAPOLI	NAPOLI NORD in AVERSA	MARANO DI NAPOLI
NAPOLI	NOLA	MARIGLIANO
NAPOLI	NOLA	POMIGLIANO D'ARCO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	ARIENZO
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CARINOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	PIGNATARO MAGGIORE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SESSA AURUNCA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	TEANO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SORRENTO
PALERMO	AGRIGENTO	LICATA
PALERMO	MARSALA	CASTELVETRANO
PALERMO	PALERMO	CARINI
PALERMO	PALERMO	PARTINICO
PALERMO	SCIACCA	BIVONA
PALERMO	SCIACCA	MENFI
PALERMO	SCIACCA	PARTANNA
PALERMO	SCIACCA	RIBERA
PALERMO	TERMINI IMERESE	CORLEONE
PALERMO	TERMINI IMERESE	GANGI
PALERMO	TERMINI IMERESE	LERCARA FRIDDI
PALERMO	TRAPANI	ALCAMO
PERUGIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO

PERUGIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA	SPOLETO	FOLIGNO
PERUGIA	SPOLETO	NORCIA
PERUGIA	SPOLETO	TODI
PERUGIA	TERNI	CITTA' DELLA PIEVE
POTENZA	LAGONEGRO	CHIAROMONTE
POTENZA	LAGONEGRO	LAURIA
POTENZA	LAGONEGRO	POLLA
POTENZA	LAGONEGRO	SANT'ARCANGELO
POTENZA	LAGONEGRO	SAPRI
POTENZA	MATERA	PISTICCI
POTENZA	POTENZA	AVIGLIANO
POTENZA	POTENZA	BELLA
POTENZA	POTENZA	CALVELLO
POTENZA	POTENZA	MARSICO NUOVO
POTENZA	POTENZA	PESCAPAGANO
POTENZA	POTENZA	VENOSA
POTENZA	POTENZA	VIETRI DI POTENZA
POTENZA	POTENZA	VIGGIANO
REGGIO CALABRIA	PALMI	CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA	PALMI	LAUREANA DI BORRELLO
REGGIO CALABRIA	PALMI	OPPIDO MAMERTINA
REGGIO CALABRIA	PALMI	SINOPOLI
ROMA	CASSINO	GAETA
ROMA	CASSINO	SORA
ROMA	FROSINONE	ALATRI
ROMA	LATINA	FONDI
ROMA	LATINA	TERRACINA
ROMA	RIETI	POGGIO MIRTETO
ROMA	VITERBO	CIVITA CASTELLANA
SALERNO	NOCERA INFERIORE	CAVA DE' TIRRENI
SALERNO	NOCERA INFERIORE	MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO	NOCERA INFERIORE	SARNO
SALERNO	SALERNO	BUCCINO
SALERNO	SALERNO	EBOLI
SALERNO	SALERNO	ROCCASPIDE
SALERNO	SALERNO	SANT'ANGELO A FASANELLA
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	AGROPOLI
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	PISCIOTTA
SASSARI	NUORO	BONO
SASSARI	SASSARI	ALGHERO
SASSARI	SASSARI	OZIERI
SASSARI	SASSARI	PATTADA
SASSARI	SASSARI	PORTO TORRES
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	OLBIA
TARANTO	TARANTO	GINOSA
TARANTO	TARANTO	MANDURIA

TARANTO
TARANTO
TORINO
TORINO
TORINO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRIESTE
TRIESTE
VENEZIA
VENEZIA

TARANTO
TARANTO
ASTI
TORINO
VERCELLI
ROVERETO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
PORDENONE
UDINE
VENEZIA
VENEZIA

MARTINA FRANCA
SAN GIORGIO IONICO
BRA
MONCALIERI
VARALLO
RIVA DEL GARDA
BORGO VALSUGANA
CAVALESE
CLES
MEZZOLOMBARDO
PERGINE VALSUGANA
TIONE DI TRENTO
PORTOGRUARO
GEMONA DEL FRIULI
CHIOGGIA
SAN DONA' DI PIAVE